

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi e abroga il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 162 del 27 giugno 2015)*

Pagina 15, articolo 3, paragrafo 9, secondo comma, punto i):

*anziché:* «data di scadenza della validità quando sia stato fissato un periodo di validità a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del presente regolamento o dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 273/2004;»

*leggasi:* «data di scadenza della validità quando sia stato fissato un periodo di validità a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, del presente regolamento o dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 273/2004;».

---